14/12/2020 12.45-20200018054



Attività ispettiva Reg. Gen. n.9/4/XI Legislatura

Nunzio Carpentieri Consigliere Regionale

Prot.	n.	

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Gennaro Oliviero

Al Presidente della Giunta Regionale della Campania
On. Vincenzo De Luca

All'Assessore all'Agricoltura con delega alla caccia
On. Nicola Caputo

Mozione ai sensi degli articoli 121 e 122 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale della Campania, avente ad oggetto: «Autorizzazione all'esercizio dell'attività venatoria, in deroga alle disposizione del DPCM del 3.12.2020, negli Ambiti Territoriali di Caccia e nelle aree di residenza venatoria»

Il sottoscritto Consigliere regionale Nunzio Carpentieri, appartenente al Gruppo consiliare di Fratelli d'Italia,

PREMESSO CHE

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 3 novembre 2020, recante *Ulteriori* disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» (GU Serie Generale n.275 del 04-11-2020 - Suppl. Ordinario n. 41), sono state decretate una serie di nuove e più stringenti misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19;

con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM del 3 dicembre 2020, recante *Ulteriori* disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per



fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» (GU Serie Generale n.301 del 03-12-2020), tali misure sono state ulteriormente rafforzate;

il suddetto DPCM del 3 novembre, confermato dal successivo DPCM del 3 dicembre, istituisce vari livelli di rischio, ai quali corrispondono misure restrittive di progressiva severità che scattano, nelle singole Regioni, a seguito di Ordinanza del Ministro della Salute;

con propria Ordinanza del 5 dicembre 2020, recante *Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Modifica della classificazione delle Regioni Campania, Toscana, Valle d'Aosta e della Provincia autonoma di Bolzano* (G.U. Serie Generale , n. 303 del 05 dicembre 2020), il Ministro della Salute ha disposto la rideterminazione della classificazione regionale, con l'inserimento della Regione Campania nell'elenco delle Regioni in cosiddetta Area Arancione;

CONSIDERATO CHE

nella sezione FAQ del proprio sito istituzionale, il Governo ha chiarito, alla voce "Attività motoria e sportiva", che l'attività venatoria è del tutto vietata nelle Aree Rosse e limitata al territorio del proprio comune nelle Aree Arancioni;

tale indicazione sembra del tutto irragionevole, dal momento che quella venatoria è un'attività che normalmente si pratica individualmente o in gruppi ristretti (comunque già in circostanze normali non in forma assembrata) e all'area aperta, con rischi praticamente azzerati rispetto alla possibilità di assembramenti;

i cacciatori, anche attraverso le associazioni di categoria e di rappresentanza, hanno espresso il loro totale disappunto rispetto a questa interpretazione della norma, considerando al contrario l'attività venatoria assolutamente compatibile con le restrizioni e le misure di precauzione e contenimento del contagio definite dal Governo;

PRESO ATTO CHE

i cacciatori hanno già regolarmente pagato la tassa di concessione governativa per esercitare la loro attività, senza di fatto avere la possibilità di farlo o essendo fortemente limitati nel praticarla e che pertanto andrebbero ristorati e indennizzati come tante altre categorie colpite dalle misure drastiche introdotte dagli ultimi DPCM;

l'attività venatoria è soggetta ad un calendario dettagliato in base al quale, di qui a qualche mese, non sarà più possibile praticarla e che dunque verrà meno qualsiasi possibilità di recuperare le limitazioni e i divieti di questi mesi;

i cacciatori, per esercitare regolarmente l'attività venatoria, sono chiamati, oltre che al pagamento delle tasse di concessione governativa, anche all'iscrizione nei cosiddetti ATC – Ambiti Territoriali di



Caccia, definendo in tal modo la loro residenza venatoria, che è cosa diversa dalla residenza anagrafica, con la molto spesso non coincide;

l'attività venatoria costituisce indubitabilmente un importante strumento per consentire l'equilibrio faunistico, limitare i danni alle colture nonché un potenziale pericolo per la pubblica incolumità;

RILEVATO CHE

con propria Ordinanza n. 117 del 5 dicembre 2020 recante *Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la zona arancione,* il Presidente della Regione Toscana ha disposto, tra l'altro, di consentire lo svolgimento dell'attività venatoria, oltre che nel comune di residenza, domicilio o abitazione, anche nell'ATC di residenza venatoria; nelle Aziende Faunistico Venatorie, Agrituristico Venatorie e nelle Aree per l'addestramento e l'allenamento dei cani anche situate in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione; nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione; negli appostamenti fissi autorizzati dalla Regione, anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione, ai soli titolari dei medesimi; in presenza di appostamenti complementari, a non più di 1 frequentatore per struttura complementare;

con propria Ordinanza n. 94 del 7 dicembre 2020 recante *Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni conseguenti all'entrata in vigore del Decreto Legge 2 dicembre 2020, n. 158 e del DPCM 3 dicembre 2020, relativamente all'attività venatoria, pesca sportiva e dilettantistica,* anche il Presidente della Regione Calabria ha disposto, tra l'altro, di consentire lo svolgimento dell'attività venatoria, oltre che nel comune di residenza, anche nell'ATC di residenza venatoria e nei distretti di iscrizione per il prelievo degli ungulati anche situati in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione;

CONSIDERATO INFINE CHE

è auspicabile, anche sulla scorta dei precedenti rappresentati dalle Ordinanze regionali appena citate, un intervento normativo che, in relazione alla pratica dell'attività venatoria, riveda l'interpretazione delle prescrizioni, peraltro non esplicitamente riportate nel testo del DPCM del 3 novembre e nel successivo DPCM del 3 dicembre;

dare la possibilità ai cacciatori di svolgere la propria attività, pur in un perimetro di regole ben definito, che consenta di spostarsi almeno nelle zone di residenza venatoria, rappresenta una soluzione di compromesso che non comporta alcun rischio e che sembra non sussistere alcuna ragione per non affrontare questa questione e dare una risposta a migliaia di cacciatori che da settimane stanno portando avanti una battaglia condivisibile nei modi e nei contenuti;



Chiede che il Consiglio Regionale deliberi di impegnare la Giunta:

- ad autorizzare, con propria Ordinanza, l'esercizio dell'attività venatoria, in deroga alle disposizione del DPCM del 3.12.2020, almeno negli Ambiti Territoriali di Caccia e nelle aree di residenza venatoria;
- in mancanza, ad adottare misure straordinarie di ristoro e indennizzo per i cacciatori impossibilitati a praticare l'attività venatoria pur avendo regolarmente versato la tassa di concessione governativa.

200				
Napo	li .			
IValio	11.			

Nunzio Carpentieri

Consigliere regionale